

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2024, n. 41

“Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Disposizioni in materia di psico-oncologia

1. Per sostenere i soggetti impegnati in percorsi di cura per malattie oncologiche, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure assumono il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, con l’incarico di fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia.
2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1 la Regione promuove l’inserimento del servizio di assistenza psicologica all’interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia.
3. Nel raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la presente legge coerentemente con gli obiettivi contenuti nel documento (Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale) approvato nella Conferenza Stato-Regioni con atto n. 59/CSR il 17 aprile 2019, riconosce l’approccio multidisciplinare/professionale all’interno della Rete oncologica dello psiconcologo inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche.

Art. 2

Disposizioni attuative

1. L’assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami.
2. L’attività di sostegno psicologico di cui all’articolo 1 può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo).
3. La Giunta Regionale può determinare ulteriori indicazioni operative in relazione all’applicazione del presente articolo.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 1.500.000 per l’anno

2024, si provvede con copertura nell'ambito del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 dicembre 2024

MICHELE EMILIANO